

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, sentenza del 23 gennaio 2024 (2 BvB 1/19), con cui si esclude il partito politico di estrema destra “Die Heimat” (già NPD) dal beneficio del finanziamento pubblico**

24/01/2024

Il secondo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha pronunciato l’esclusione per sei anni dal beneficio del finanziamento pubblico del partito di estrema destra *Die Heimat* (già *NPD*), in quanto partito dalle finalità anticonstituzionali.

Ai sensi dell’art. 21, comma 3, della Legge fondamentale (LF), “i partiti, che per le loro finalità o per il comportamento dei loro aderenti mirano [*darauf ausgerichtet sind*] ad attentare all’ordinamento costituzionale fondato sulla libertà e la democrazia [*freiheitliche demokratische Grundordnung*], o di sovvertirlo, o di mettere in pericolo l’esistenza della Repubblica federale tedesca, sono esclusi dal finanziamento pubblico. Ove sia disposta l’esclusione, cessa anche ogni beneficio fiscale per tali partiti e per le donazioni a essi destinate”. Il comma 4 prevede che sia il BVerfG a decidere sull’esclusione del partito dal finanziamento pubblico. Questi due commi sono stati inseriti nell’art. 21 LF con una revisione costituzionale soltanto nel 2017, pochi mesi dopo che il Tribunale costituzionale aveva rigettato il ricorso del governo con cui si domandava la messa al bando del partito *NPD* (*Nationaldemokratische Partei Deutschlands*). Il Tribunale aveva allora affermato (nella [sentenza del 17 gennaio 2017, 2 BvB 1/13](#)) che la *NPD*, pur perseguendo finalità incostituzionali, non poteva essere messa al bando poiché era un partito sostanzialmente irrilevante, incapace di mettere concretamente in pericolo l’ordinamento costituzionale e privo di ogni possibilità di realizzare i propri propositi. Si trattava, per così dire, di una sentenza “di mero accertamento” dell’anticonstituzionalità del partito, ma non anche di condanna al suo scioglimento. Ne seguiva il paradosso che il partito, pur dichiarato anticonstituzionale nelle sue finalità, poteva continuare a godere delle sovvenzioni pubbliche (circa un milione e trecentomila euro nel 2015), dal momento che solo il partito messo al bando dal BVerfG poteva essere escluso dal finanziamento pubblico, e che l’esclusione dal finanziamento pubblico di un determinato partito rappresenta una violazione del principio costituzionale delle pari opportunità (*Chancengleichheit*) dei partiti politici. Di qui la menzionata revisione costituzionale del 2017 e la presente sentenza del BVerfG.

Hanno promosso ricorso davanti al BVerfG sia il governo federale che il *Bundestag* e il *Bundesrat*. Il partito resistente, nel frattempo, ha perso ogni rilevanza elettorale e dopo le elezioni del 2021 (in cui ha conseguito appena lo 0,1% dei voti) era già decaduto dal beneficio del

finanziamento pubblico diretto per mancato raggiungimento della soglia minima di voti posta dalla legge (0,5% al livello federale o 1% in un *Land*).

Secondo il BVerfG, nel caso del partito *Die Heimat* sono soddisfatti i requisiti posti dalla Legge fondamentale per l'esclusione dal finanziamento pubblico: *Die Heimat*, non solo si pone in contrasto con l'ordinamento costituzionale fondato sulla libertà e la democrazia, ma, stando alle sue finalità e al comportamento dei suoi membri e sostenitori, mira alla sua eliminazione. In particolare, *Die Heimat* persegue la finalità di trasformare la Repubblica federale tedesca in uno Stato autoritario basato su di una "comunità di popolo" (*Volksgemeinschaft*) etnicamente omogenea. La sua concezione politica non tiene conto della dignità umana di tutti coloro che non appartengono alla *Volksgemeinschaft* ed è inoltre incompatibile con il principio democratico. L'idea di una *Volksgemeinschaft* etnicamente omogenea comporta un disprezzo per gli stranieri, i migranti e le minoranze che risulta contrario al rispetto della dignità umana. Risulta persistere, rispetto a quanto già accertato nel 2017, l'atteggiamento razzista, in particolare anti-musulmano, antisemita e anti-zigano, del partito, nonché la sua avversione per determinate minoranze presenti nella società, come ad es. le persone transessuali. Il fatto che il partito sia orientato all'eliminazione dell'ordinamento costituzionale è dimostrato in particolare dalla sua struttura organizzativa, dalla sua regolare partecipazione alle elezioni e ad altre attività politiche, nonché dal suo collegamento con soggetti politici del radicalismo di destra al livello nazionale e internazionale.

Il BVerfG ha inoltre scrutinato la legittimità costituzionale della legge di revisione costituzionale alla luce dei "principi supremi" contenuti nella c.d. "clausola di eternità" dell'art. 79, comma 3, LF, rilevando che essa non contrasta con il principio democratico. Rientra infatti nella concezione di "democrazia militante" (*wehrhafte Demokratie*) delineata dalla Legge fondamentale la possibilità di discriminare, trattandoli in maniera differente, i partiti con finalità anticostituzionali. Il principio democratico include quindi il principio delle pari opportunità per i partiti politici soltanto con riferimento ai partiti che riconoscono e rispettano i principi democratici fondamentali.

La sentenza e il relativo comunicato-stampa possono essere letti a questo [link](#).

Edoardo Caterina